



Traccia n. 1)

Il candidato esamini separatamente la disciplina del finanziamento dei soci alle società di capitali prevista dall'art. 2467 c.c. analizzandone le implicazioni di diritto societario e discutendo le problematiche di diritto fallimentare connesse all'eventuale rimborso dei finanziamenti ai soci durante il periodo di crisi della società.



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature at the top right, a smaller signature below it, and a large signature at the bottom right.



Traccia n. 2)

Il candidato esamini le differenze del concordato preventivo in continuità, liquidatorio con o senza assuntore e discuta le differenze intercorrenti tra le diverse figure concordatarie previste dalla legge fallimentare rispetto alla disciplina dell'art. 182 bis L. fallimentare e ne distingua i possibili utilizzi in relazione alle singole situazione di crisi dell'impresa.



TEMA ESTRATTO

DE. CF

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'M' and the letters 'DO', 'AL', and 'hi'.



Traccia n. 3)

Il candidato esamini

- la massima n. 122 del Consiglio Notarile Lombardo (*La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.*

*E' dunque legittimo l'aumento di capitale:*

*(i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;*

*(ii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di "opportuni provvedimenti" ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;*

*(iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;*

*(iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;*

*(v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.*

*In ogni caso l'aumento di capitale non esime dall'osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite - se non già pubblicizzata - deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.*

*E conseguentemente articoli le proprie considerazioni circa la disciplina delle operazioni sul capitale in presenza di perdite.*



DP

*[Handwritten signature]*